

PENSIONATI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 22 AGOSTO 1990 ED IL 22 LUGLIO 1996

Considerato che nel periodo, limitatamente ai requisiti per l'accesso alla pensione, vigeva la normativa aziendale di maggior favore (anche se già in procinto di essere abolita dal luglio 1995 con l'introduzione della legge 335), questa categoria di pensionati va distinta in due gruppi in funzione del possesso o meno dei requisiti INPS alla data di cessazione:

a) coloro che alla cessazione avevano i requisiti INPS:

- la quota INPS è calcolata direttamente dall'ente sulla base delle anzianità contributive e delle retribuzioni presenti sull'estratto conto INPS;
- la quota INPS è calcolata come avviene per la generalità dei pensionati INPS mediante valorizzazione:
 - delle anzianità comprese fino al 31 dicembre 1992 (Quota A)
 - delle anzianità successive (Quota B)
- l'eventuale quota integrativa di pensione a carico del Fondo, viene determinata ponendo a confronto la "Pensione Banco" (v. Calcolo della pensione con la normativa del Banco di Napoli) e quella calcolata dall'INPS. Se la quota INPS risulta inferiore alla "Pensione Banco", allora la differenza dà luogo alla Quota Integrativa di Pensione. In tutti gli altri casi non vi è alcuna quota integrativa.

b) coloro che alla cessazione non avevano i requisiti INPS (pensionati "sostitutivi"):

- la pensione è stata calcolata con i criteri del Banco (v. Calcolo della pensione con la normativa del Banco di Napoli) ed è posta tutta a carico del Fondo, finché il pensionato non matura il requisito INPS della "vecchiaia". Soltanto in quel momento, sarà possibile definire la quota a carico dell'ente e quella a carico del Fondo secondo il meccanismo descritto al punto precedente.

Particolarità:

- La platea di cui al punto a) è tuttora interessata all'operazione di trasformazione della pensione in godimento da "provvisoria a definitiva"; ciò in quanto l'INPS, nonostante la legge attuativa risalisse al 1990, soltanto nel 2003 ha iniziato a prendere in esame le domande di pensione dei cessati dal 22 agosto 1990 in poi e a dar corso ai conteggi della quota a suo carico.
- La platea di cui al punto b) è stata recentemente interessata da un'iniziativa finalizzata al versamento di Contribuzione Volontaria per il raggiungimento del requisito INPS. (v. "Operazione Volontarie")
- Per entrambe le categorie, qualsiasi rivisitazione delle retribuzioni percepite negli anni dal 1991 in poi, comporta la conseguente modifica degli imponibili previdenziali e, quindi, di un ricalcolo sia della quota di pensione a carico dell'INPS, sia, per differenza, della eventuale quota integrativa.